

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6565 R	27 marzo 2012	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sull'iniziativa parlamentare 18 ottobre 2010 presentata nella forma
elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze, per la
modifica del Capitolo VI della legge sulla gestione e sul controllo
finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986
(v. messaggio 16 novembre 2011 n. 6565)**

Con il messaggio n. 6565 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato prende posizione sull'iniziativa parlamentare presentata il 18 ottobre 2010 in forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze. Quest'iniziativa era stata presentata in forma di controprogetto all'iniziativa parlamentare elaborata di Fabio Regazzi e cofirmatari per l'istituzione di una Corte dei conti: in alternativa a quest'ultima, l'iniziativa parlamentare elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze propone di rafforzare, con le modifiche proposte della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, le competenze e compiti del Controllo cantonale delle finanze.

La presa di posizione del Governo interviene con un certo ritardo rispetto ai tempi di legge, ritardo che esso motiva con i cambiamenti intervenuti al suo interno, ritenuto comunque che il precedente Esecutivo aveva rinviato a quello attuale l'evasione dell'oggetto.

Pur aderendo in parte ai contenuti dell'iniziativa parlamentare della Commissione della gestione e delle finanze, il Governo la considera troppo sviluppata per quel che riguarda le funzioni da attribuire al Controllo cantonale delle finanze, che di fatto diverrebbe una Corte dei conti, e ne propone il rigetto, accompagnato però da sue proposte in forma di controprogetto.

1. ANTEFATTI

Il messaggio che discutiamo oggi ha le sue origini nell'iniziativa parlamentare presentata il 6 novembre 2006 nella forma elaborata dal deputato Fabio Regazzi e cofirmatari (Oviedo Marzorini, Gabriele Pinoja, Lorenzo Quadri e Alessandro Torriani) per la modifica parziale della Costituzione cantonale con l'istituzione di una Corte dei conti. Il 2 ottobre 2007 veniva licenziato, nella forma del messaggio n. 5972, il relativo rapporto del Consiglio di Stato, citato anche nel messaggio di cui in ingresso.

Dopo un'ampia disamina, che indagava anche sulla situazione e sulle esperienze in Europa, nella Svizzera e nei due unici Cantoni in cui la Corte dei conti era allora presente, Ginevra e Vaud, il Consiglio di Stato, nel citato messaggio del 2 ottobre 2007, afferma che *«dall'analisi della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria dello Stato risulta con sufficiente chiarezza che il Cantone già dispone di strumenti e strutture adeguati per controllare maggiormente la spesa ed in modo particolare per verificarne l'efficacia,*

l'economicità e la parsimonia: per controllare la spesa pubblica non occorre necessariamente generarne una nuova, che la costituzione di una Corte dei conti inevitabilmente comporterebbe, ma basta applicare meglio e se del caso in modo più puntuale e più mirato gli strumenti che già sono a disposizione». Per questa ragione il Consiglio di Stato riteneva allora e tuttora *«che l'iniziativa parlamentare degli on. Fabio Regazzi e cofirmatari - seppur lodevole nei suoi intenti - possa essere respinta senza pregiudizio per gli obiettivi legittimi che essa vorrebbe raggiungere».* Infatti questa sua convinzione è ribadita anche nel messaggio oggi in esame (al punto 1 dello stesso).

L'esame del rapporto sull'iniziativa parlamentare Regazzi e cofirmatari è stato demandato alla Commissione per la costituzione e i diritti politici, che ha però chiamato la nostra Commissione della gestione e delle finanze a presentare un preavviso. La discussione in questa Commissione sul preavviso da rilasciare ha preso parecchio tempo, anche perché si è voluto tastare il polso ai gruppi politici per conoscerne l'orientamento, che è stato dato nella riunione del 1. Settembre 2009, in materia. Infatti una modifica della costituzione richiede alla fine l'avvallo popolare e nessuna forza politica era disposta a correre il rischio di una bocciatura popolare nel caso di una proposta non del tutto convincente non tanto sul principio, ma piuttosto sulle conseguenze finanziarie dell'istituzione di una Corte dei conti in un momento di difficoltà finanziarie dello Stato. In sede d'esame vi è stata anche la possibilità di sentire in un'audizione il Presidente della Corte dei conti vodese, che ha tracciato un quadro sostanzialmente positivo della sua esperienza, oltre che in circostanze diverse i Direttori di allora dei Dipartimenti delle istituzioni, Luigi Pedrazzini, e delle finanze e dell'economia, Laura Sadis, i quali hanno invece ribadito le perplessità dell'Esecutivo cantonale, per questioni di merito prima e per questioni di spesa poi.

Nell'ambito delle discussioni la nostra Commissione si è infine indirizzata, quale alternativa all'istituzione di una Corte dei conti e pervenendo così a condividere il parere contrario al riguardo del Consiglio di Stato, verso un rafforzamento del Controllo cantonale delle finanze, al cui fine è stato presentato una bozza di controprogetto che modifica la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato assegnando competenze e compiti maggiori allo stesso Controllo cantonale delle finanze. Il preavviso all'indirizzo della Commissione della Costituzione e dei diritti politici è stato infine sottoscritto nella riunione del 7 settembre 2010 e trasmesso alla stessa con allegata la versione definitiva del controprogetto quale iniziativa parlamentare in forma elaborata della Commissione della gestione e delle finanze.

2. NEL MERITO

2.1 In generale

La Commissione della gestione e delle finanze prende atto che sostanzialmente il Consiglio di Stato condivide la soluzione di compromesso proposta dalla Commissione stessa circa il quesito iniziale sulla costituzione di una Corte dei conti. Soluzione che passa ora attraverso il rafforzamento del Controllo cantonale delle finanze, al di là delle competenze e dei compiti che lo stesso aveva già assunto al momento del suo passaggio da Ispettorato delle finanze alla nuova condizione.

A mente della Commissione stessa sono sostanzialmente condivisibili le modifiche proposte dal Consiglio di Stato al Capitolo VI della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. Si tratta di modifiche che, per evitare che l'invisa Corte dei conti si ripresenti sotto le vesti del Controllo cantonale delle finanze rafforzato, vanno nel senso di qualche contenimento di alcune delle competenze che la Commissione della gestione e delle finanze proponeva invece di assegnare, nel suo controprogetto, al Controllo cantonale delle finanze stesso.

2.2. Nel dettaglio

Gli articoli del controprogetto del Governo che collimano esattamente con quelli dell'iniziativa parlamentare elaborata dalla nostra Commissione sono accettati senza ulteriori commenti. Il commento che segue si limita all'esame delle divergenze tra la versione di controprogetto presentata dalla Commissione della gestione e delle finanze e quella presentata dal Governo. Tali divergenze sono limitate a poche parti di articoli, che sono presi in esame qui di seguito in maniera comparata, unitamente, laddove esiste, all'attuale versione della Legge. Nella sua valutazione delle divergenze, sottolineate mediante evidenziazioni, la Commissione si è rifatta molto al parere espresso dal Controllo cantonale delle finanze, che in materia ha certamente l'esperienza necessaria.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
	Art. 36a ² Esso può ricevere mandati dal Gran Consiglio, per esaminare questioni particolarmente importanti, o dalla Commissione della gestione e delle finanze, per l'esercizio dell'alta vigilanza.	Art. 36a ² Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato sono accettate dalla Commissione.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
	Art. 36a ³ Su segnalazione, il Controllo cantonale delle finanze può decidere in modo autonomo se effettuare o non effettuare controlli su autorità, servizi, aziende ed enti ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 della presente legge.	Art. 36a <i>Stralcio della proposta della CGF</i>

La Commissione prende atto del parere negativo espresso sul cpv. 3 da parte del Controllo cantonale delle finanze nella sua lettera del 2 novembre 2011, fatto proprio dal Consiglio di Stato, e accoglie la proposta di stralcio del suo testo. L'opposizione del Controllo cantonale delle finanze a dover dar seguito a segnalazioni generiche anche di persone è comprensibile e anche la Commissione della gestione e delle finanze la ritiene ragionevole, alla luce da un lato dell'impossibilità di filtrare le segnalazioni inconsistenti da quelle eventualmente meritevoli di attenzione, dall'altro del rischio di una valanga di segnalazioni originate dall'atteggiamento sempre più critico e litigioso della cittadinanza, con la conseguenza di non poter materialmente dar seguito alle segnalazioni stesse, così da vanificare anche il senso della misura.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
	Art. 36a ⁴ Il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti comuni, consorzi ed enti sussidiati dai comuni, su incarico della Sezione enti locali, ove quest'ultima non sia in grado di effettuare le verifiche.	Art. 36a ³ Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione enti locali.

La Commissione ritiene che la proposta di mantenere come mandante il Consiglio di Stato o la Commissione della gestione e delle finanze e non direttamente la SEL sia più coerente con il suo statuto.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 36 ³ ... Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze: dal Consiglio di Stato, dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato. Tali compiti devono tenere conto delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.	Art. 36a ⁵ ... <i>Da abrogare in quanto regolato con il nuovo Art. 36a cpv. 1</i> Nei confronti degli enti privati a cui concede aiuti finanziari il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto. ⁶ I compiti del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.	Art. 36a ⁴ ... Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto. ⁵ I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato sono accettate dalla Commissione.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 36 ⁵ Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato con consultazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.	Art. 36a ⁸ Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Sottocommissione finanze della Commissione della gestione del Gran Consiglio.	Art. 36a ⁷ Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

La Commissione conviene che è sempre libera di scegliere al suo interno le modalità della consultazione, ricorrendo se del caso a una sua Sottocommissione e accetta la modifica.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 36 ⁷ Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, con i Dipartimenti, con la Cancelleria di Stato, con i servizi e le altre istanze sottoposte al suo controllo e con la Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.	Art. 36a ¹⁰ Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con le autorità, i servizi, le aziende e gli enti sottoposti al suo controllo, con la Commissione della gestione del Gran Consiglio e con le persone che effettuano segnalazioni. ¹	Art. 36a ⁹ Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

Lo stralcio di «con le persone che effettuano segnalazioni» dal testo dell'iniziativa parlamentare elaborata della nostra Commissione è conseguenza dello stralcio, accettato dalla Commissione stessa, del suo art. 36a cpv. 3 sempre dell'iniziativa parlamentare elaborata.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 39 Compiti ¹ Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) la verifica del controllo interno presso i servizi dell'Amministrazione; h) ... i) ... l) la verifica della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.	Art. 39 Compiti specifici ¹ Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare: a) ... b) ... c) ... d) ... e) l'economicità, l'efficienza, l'efficacia, la valutazione dei rischi e la verifica degli investimenti; f) ... g) ... h) la verifica del controllo interno; ² i) j) la verifica della razionalità dell'organizzazione interna. ³	Art. 39 Compiti specifici ¹ Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare: a) ... b) ... c) ... d) ... <i>Stralcio della proposta della CGF</i> e) ... f) ... g) la verifica del controllo interno; h) ... i) ... l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

Secondo il Consiglio di Stato i controlli sull'economicità, l'efficienza, l'efficacia, la valutazione dei rischi e la verifica degli investimenti sono già compresi nell'usuale mandato del Controllo cantonale delle finanze e pertanto la lett. e) appare ridondante. La Commissione consente quindi con lo stralcio della lett. e).

¹ Abrogata, rispetto all'attuale LGF, la formulazione: «previa informazione al Consiglio di Stato».

² Abrogata, in quanto riduttiva, la formulazione «presso i servizi dell'Amministrazione».

³ Abrogata, in quanto riduttiva, la formulazione «dei servizi dell'Amministrazione».

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 41 ² Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o l'ufficio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.	Art. 41 ² Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato, l'azienda statale o l'ente pubblico o privato interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.	Art. 41 ² Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o l'ufficio il servizio interessato, l'azienda statale o l'ente pubblico o privato interessato deve prendere posizione scritta entro due mesi.

La nostra Commissione ritiene pertinenti le riserve del Consiglio di Stato per quel che riguarda l'estensione dell'obbligo di una presa di posizione sulle osservazioni anche alle aziende statali o agli enti pubblici e privati oggetto di verifiche per gli aiuti ricevuti. Fa notare tuttavia che la sostituzione di "servizio", come all'iniziativa parlamentare elaborata dalla stessa, con "ufficio", che mantiene l'attuale formulazione della legge, delimita il campo degli enti che devono prender posizione sulle osservazioni dei rapporti. Ufficio è un'unità amministrativa ben definita, mentre il Controllo cantonale delle finanze espleta le sue verifiche a vari livelli: di Servizio (inteso come unità amministrativa dell'Amministrazione), di Ufficio, di Divisione, di Istituto scolastico o Scuola (entrambi da assimilare a un Ufficio nella struttura dell'Amministrazione cantonale). Appare pertanto più appropriato che sia l'unità amministrativa verificata, cui l'unità amministrativa superiore può sempre imporre l'obbligo d'informazione, di consultazione o di preavviso, a esprimersi sulle osservazioni. Nella Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per indicare un elemento qualsiasi della struttura dell'Amministrazione, si usa, in una quindicina di volte, il termine "servizio" o al plurale "servizi". Per coerenza di terminologia si propone pertanto la sostituzione di «*ufficio interessato*» con «*servizio interessato*», come alla proposta della nostra Commissione.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 41 ³ In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.	Art. 41 ³ Abrogato. ⁴	Art. 41 ³ In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

La Commissione accetta le riserve espresse dal Consiglio di Stato sulla proposta di stralcio che essa aveva formulato. In effetti il Controllo cantonale delle finanze, pur nella sua autonomia, non ha veste giudicante, ma semmai proponente di interventi correttivi, e pertanto il giudizio ultimo in caso di divergenze tra il Controllo stesso e l'ente verificato deve essere riservato a un'autorità che tali competenze ha, nella fattispecie il Consiglio di Stato.

⁴ Il cpv. 3 è abrogato in quanto limita l'indipendenza operativa del Controllo cantonale delle finanze.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 41 ⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Presidente della Commissione della gestione. Il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti.	Art. 41 ⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, il Presidente della Commissione della gestione e la Sottocommissione delle finanze. Il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti.	Art. 41 ⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, il Presidente della Commissione della gestione e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

La Commissione accetta gli argomenti che hanno portato il Consiglio di Stato a modificare le proposte contenute nell'iniziativa parlamentare elaborata.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 41 ⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, che prendono immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione.	Art. 41 ⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente controllato, che prendono immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione e la Sottocommissione delle finanze.	Art. 41 ⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione e la Sottocommissione delle finanze.

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato sono approvate dalla Commissione.

Attuale LGF	IE della CGF	Controprogetto del CdS
Art. 41	Art. 41 ⁶ I rapporti effettuati dal Controllo cantonale delle finanze su mandato del Gran Consiglio, della Commissione della gestione e delle finanze o su segnalazione sono pubblicati, riservata l'esigenza di tutelare interessi pubblici e privati preponderanti. In tal caso, il Controllo cantonale delle finanze può allestire una versione adatta alla pubblicazione.	Art. 41 <i>Stralcio della proposta della CGF</i>

La Commissione acconsente allo stralcio della sua proposta; ciò significa che la diffusione dei rapporti è regolata dalla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) e dalla legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). Valgono le seguenti regole:

- * Informazione attiva: nuovo art. 11 cpv. 2 LPDP

«²Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull'informazione e la trasparenza dello Stato se:

 - a) *i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici, e*
 - b) *sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati».*
- * Informazione passiva: diritto di accesso secondo gli art. 8 segg. LIT (non ancora in vigore)

L'accesso ai rapporti avviene mediante richiesta esplicita; l'autorità responsabile può rifiutare l'accesso alle condizioni degli art. 10, 11 e 12 LIT. In caso di limitazione del diritto di accesso, valgono le procedure di opposizione ordinarie della LIT.

2.3 Altre modifiche

Sono state inoltre apportate - su indicazione di Michele Albertini, Consulente giuridico del Gran Consiglio - due modifiche nell'ambito della presente revisione.

a) art. 36 cpv. 1 lett. e)

L'attuale formulazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. e) - «*delle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale*» - è scorretta. L'autonomia è sempre disciplinata da una legge speciale, come (allo stesso modo) la legge speciale definisce se un'azienda non è autonoma. Si propone pertanto la seguente formulazione: «*delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia*».

b) art. 40 cpv. 1^{bis} (nuovo)

L'art. 40 ("Obbligo d'informazione") non è toccato dalla presente revisione di legge. Esso dispone quanto segue:

«¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.

²*Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.*

³*Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti».*

Dato che già si procede a una modifica della LGF su temi del tutto analoghi - per cui l'unità della materia è sicuramente adempiuta - la Commissione ritiene opportuno - come in molte altre leggi - esplicitare in un nuovo cpv. 1^{bis} l'obbligo di confidenzialità per i collaboratori del Controllo cantonale delle finanze, che attualmente è disciplinato solo nel regolamento del regolamento dello stesso Controllo cantonale delle finanze (RL 2.5.1.1.2), e più precisamente all'art. 9 cpv. 1. La Commissione propone la seguente formulazione:

«1^{bis} Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero».

Poiché il Controllo cantonale delle finanze ha accesso a una moltitudine di dati personali sensibili, la Commissione crede fermamente che l'introduzione di una disposizione del genere, analogamente a quanto già vale per autorità analoghe (come l'incaricato per la protezione dei dati) sia necessaria.

3. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione e delle finanze ha preso atto del ritiro (formalizzato nella seduta commissionale del 20 marzo 2012) - a seguito della presentazione del messaggio governativo in discussione - dell'iniziativa parlamentare elaborata di Fabio Regazzi e cofirmatari (ripresa da Fiorenzo Dadò) richiedente l'istituzione di una Corte dei conti, atto parlamentare circa il quale, come detto sopra, il Consiglio di Stato si era espresso in termini di puro e semplice rifiuto con il messaggio n. 5972 del 2 ottobre 2007.

La Commissione della gestione accetta il controprogetto del Consiglio di Stato all'iniziativa parlamentare elaborata che aveva inoltrato in data 18 ottobre 2010, dal momento che lo stesso riprende sostanzialmente la quasi totalità delle proposte commissionali. Con l'adozione delle modifiche presentate della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, il Controllo cantonale delle finanze assume un ruolo ancor più solido e decisivo nella vigilanza sull'Amministrazione cantonale, pur senza l'esigenza di rafforzamenti a livello di organico.



Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di legge annesso al rapporto commissionale.

Per la Commissione gestione e finanze:

Christian Vitta, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca A. -

Caimi - Chiesa - Dadò - Foletti - Gianora -

Guidicelli - Savoia - Solcà -

Disegno di

LEGGE

**sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 novembre 2011 n. 6565 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 27 marzo 2012 n. 6565 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 è così modificata:

TITOLO **Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del
20 gennaio 1986**

Statuto **Art. 36 cpv. 1 e marginale**

¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:

- a) del Gran Consiglio;
- b) del Consiglio di Stato;
- c) dell'Amministrazione cantonale;
- d) dei tribunali cantonali;
- e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia;
- f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.

Art. 36 cpv. 3 - 8

³⁻⁸Abrogati

Competenze

Art. 36a (nuovo)

¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.

²Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.

³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione enti locali.

⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁶Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁸Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

⁹Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

Art. 38

Abrogato

Art. 39 cpv. 1 lett. h)

h) la verifica del controllo interno;

Art. 39 cpv. 1 lett. l)

- l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

Art. 40 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.

Art. 41 cpv. 2

²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

Art. 41 cpv. 4

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

Art. 41 cpv. 5

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.